

Pubblicato il 26/06/2020

N. 00376/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01668/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;

contro

A.N.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

Comune di Maiori, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Praiano, Comune di Ravello, Comune di Cetara, Comune di Vietri sul Mare, Comune di Furore, Comune di Minori, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Corbara, Regione Campania, Provincia di Salerno non costituiti in giudizio;

Comune di Amalfi e Comune di Conca dei Marini, in persona del Sindaco in carica, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Agosto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Positano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Lauretano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Positano, via S.Giovanni 10;

Comune di Atrani, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Agosto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

-OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Lentini, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS-

-OMISSIS-a., in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Codacons Campania O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Clarizia, Matteo Marchetti, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Clarizia in Salerno, via G.V. Quaranta n.5;

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, con il ricorso

introdotto:

- dell'ordinanza n.-OMISSIS-, successivamente conosciuta, con la quale il Responsabile dell'Area compartimentale dell'A.N.A.S. ha imposto, a decorrere dal 01.04.2020, una nuova disciplina del traffico lungo la S.S. 163 Amalfitana (dal Km 4+850, in tenimento del Comune di Piano di Sorrento, al km 49+600 (bivio per Raito), in tenimento del Comune di Vietri sul Mare), disponendo divieti, obblighi e limitazioni in danno dei ricorrenti, tutti operatori nel settore turistico - alberghiero nonché del connesso trasporto;
- dell'ordinanza di regolamentazione del traffico veicolare sulla S.S. 163 Amalfitana all'interno della tratta di centro abitato ex art. 6 – comma 4, lett. b) e art. 7 – comma 3 del Codice della Strada avente ad oggetto “Attuazione degli accordi quadro del 10.01.2019 e del 23.05.2019”, a firma dei dirigenti dei competenti settori dei Comuni di Vietri sul Mare, Cetara, Atrani, Amalfi, Ravello e Positano;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- ove e per quanto occorra, degli accordi quadro del 10.1.2019 e 23.5.2019, richiamati nei provvedimenti impugnati, non conosciuti;
- ove e per quanto occorra, della relazione predisposta per conto dell'A.N.A.S. della IN.CO.SE.'T., recante “Analisi della compatibilità geometrica in relazione alla rete dei trasporti”;

- di tutti gli ulteriori atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

con i motivi aggiunti:

- dell'ordinanza n. 340 – ACCAM/2019 del 27.9.2019, successivamente conosciuta, con la quale il Responsabile dell'Area compartimentale dell'A.N.A.S., muovendo dalle ordinanze già adottate dai Comuni di Positano, Praiano, Amalfi, Atrani, Ravello, Cetara e Vietri sul Mare, ha formalizzato la medesima disciplina del traffico per le tratte statali ricomprese tra quelle di competenza dei predetti Comuni;

- ove e per quanto occorra, dell'ordinanza del Comune di Positano n.-OMISSIS— prot. A.N.A.S. n. CDG – 0455618 - A del 05.08.2019, non conosciuta;

- ove e per quanto occorra, dell'ordinanza del Comune di Praiano n.-OMISSIS— prot. A.N.A.S. n. CDG – 0455656 – A del 05.08.2019, non conosciuta;

- ove e per quanto occorra, dell'ordinanza del Comune di Amalfi n.-OMISSIS— prot. A.N.A.S. n. CDG – 0455618 – A del 05.08.2019, non conosciuta;

- ove e per quanto occorra, dell'ordinanza del Comune di Atrani n.-OMISSIS— prot. A.N.A.S. n. CDG – 0534488 - A del 23.09.2019, non conosciuta;

- ove e per quanto occorra, dell'ordinanza del Comune di Ravello n.-OMISSIS- prot. A.N.A.S. n. CDG – 0455618 - A del 05.08.2019, non conosciuta;

- ove e per quanto occorra, dell'ordinanza del Comune di Cetara n.-OMISSIS— prot. A.N.A.S. n. CDG – 0455618 - A del 05.08.2019, non conosciuta;

- ove e per quanto occorra, dell'ordinanza del Comune di Vietri sul Mare n. -OMISSIS— prot. A.N.A.S. n. CDG – 0534477 - A - A del 23.09.2019, non conosciuta;

- ove e per quanto occorra, di tutti gli atti e/o provvedimenti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Maiori, del Comune di Amalfi, del Comune di Conca dei Marini, del Comune di Positano, del Comune Atrani, del Ministero dell'Interno e dell'A.N.A.S.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori, collegati da remoto tramite “*Microsoft Teams*” come specificato nel verbale;

Ritenuto che, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase, la domanda cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati non appare suscettibile di favorevole apprezzamento atteso che:

- tali provvedimenti sono volti alla tutela di pubblici interessi (sicurezza stradale, fluidità della circolazione, sostenibilità dei flussi veicolari, regolare espletamento dei servizi di pubblico soccorso, di pronto intervento, di pubblica necessità e in generale dei

collegamenti a servizio del territorio, tutela dell'ambiente, della salute, della vivibilità del territorio stesso) che risultano prevalenti rispetto agli interessi privati fatti valere dai ricorrenti;

- le ordinanze impugnate si inseriscono in un più ampio progetto, peraltro progressivamente attuato, di regolamentazione e modulazione della viabilità per una migliore gestione del traffico, destinato a concludersi con l'istituzione di una ZTL;

Considerato che resta comunque ferma la possibilità di un riesame, in sede amministrativa, dei provvedimenti impugnati alla luce degli interessi fatti valere e ai fini di un ancor più accurato contemperamento degli stessi con gli interessi pubblici sopra evidenziati che allo stato risultano comunque prevalenti;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), così dispone:

- respinge la domanda cautelare;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone ed enti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite "Microsoft Teams"):

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Raffaele Esposito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Esposito

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

